



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio III Attività Ispettiva e di Controllo

Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia

Roma,

Ai Provveditorati Regionali

Amministrazione Penitenziaria

NT VISAG

LORO SEDI

m_dg - GDAP

PU - 0374359 - 23/11/2017

e p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e delle risorse SEDE



All'Ufficio dell'Organizzazione e delle
Relazioni del Capo del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Divieto di fumo.

Viene frequentemente segnalata, anche se è stata più volte affrontata nel passato, la questione del "divieto di fumo" negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione penitenziaria e nelle aree detentive.

La normativa vigente in materia impone il divieto di fumare nei luoghi pubblici e ai "datori di lavoro" di garantire un luogo di lavoro salubre mediante l'adozione di tutte le misure di cautela necessarie e possibilmente applicabili, data la non semplice reperibilità di risorse economiche per l'installazione di impianti di ventilazione.

Se, dall'entrata in vigore della legge, la puntuale applicazione è stata comunemente accettata da parte di tutto il personale, è risultata più complicata da parte delle persone detenute specie nel tempo di permanenza nella cella. Assunto che non è consentito fumare nelle sale di socialità, nelle sale hobby, in tutti i locali comuni e spazi chiusi; qualora vengano individuati locali ove sia consentito fumare, occorre comunque assicurare la necessaria e adeguata areazione dell'ambiente.

Pertanto, si ricorda ai dirigenti "datori di lavoro" di effettuare un richiamo a tutti i destinatari della norma alla puntuale osservanza della stessa e al rispetto delle persone circostanti non fumatrici.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il magistrato
Gianfederica Dito